

## STATUTO DELLA "Associazione Collezionisti E Studiosi Italiani Munizioni C.E.S.I.M"

### **Art.1 - Natura e scopi istituzionali**

L'Associazione Collezionisti E Studiosi Italiani Munizioni, di seguito denominata Associazione C.E.S.I.M, è un organismo a base associativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica ed ha sede legale presso il domicilio del presidente pro tempore.

L'Associazione C.E.S.I.M ha durata illimitata ed è dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi. I proventi delle attività ed il patrimonio dell'Associazione C.E.S.I.M non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette. I soci non possono trasferire la propria quota o contributo associativo e non possono rivalutarla. L'Associazione C.E.S.I.M per il perseguimento delle proprie finalità, cura:

- lo studio del munizionamento, delle tecniche produttive, dello sviluppo delle stesse e delle armi a loro dedicate;
  - l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre e convegni attinenti al munizionamento;
  - qualsiasi attività relativa al tema trattato comprese le collaborazioni con altre associazioni od enti aventi finalità simili o complementari;
  - la messa in opera e la gestione di un sito internet dedicato all'Associazione volto a incentivare le finalità dell'associazione presso il grande pubblico;
  - l'eventuale pubblicazione di articoli sui temi relativi alle munizioni sia in forma cartacea che informatica. Può inoltre intraprendere attività volte a sovvenzionare l'Associazione medesima come attività collaterale e non principale (esempio esplicativo produzione di gadget o magliette da vendere alle fiere)
- L'attività dell'Associazione C.E.S.I.M, è disciplinata dalle norme di diritto privato a cui ci si rifà per tutto quanto non riportato nel presente statuto.

Le entrate dell' associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali;
- da eventuali sponsorizzazioni accettate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi da parte di Enti pubblici;
- dalle somme riscosse per qualsiasi altro titolo;
- da attività marginali di carattere commerciale e produttive; i relativi proventi sono inseriti in apposita voce del bilancio e destinati in armonia con le finalità statutarie.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art.2 - Modalità di ammissione e diritti dei soci**

Possono iscriversi all'Associazione, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta. L'associazione non si assume nessuna responsabilità se un'utente infrange le leggi in materia di armi e munizioni anzi invita tutti ad attenersi puntigliosamente all'attuale legislazione in materia. Gli iscritti devono tenere una irrepreensibile condotta morale, civile e astenersi da qualsivoglia ingiustificata e non veritiera esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione o dei suoi organi direttivi.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione, in qualità di socio ordinario, dovranno redigere una domanda su apposito modulo cartaceo o informatico. Le domande di iscrizione sono registrate in ordine cronologico e i singoli iscritti sono inseriti nei registri dell'Associazione, con l'indicazione delle loro generalità nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali. La richiesta è un' automatico consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'associazione.

La domanda di ammissione a socio ordinario può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione

L'iscrizione potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione a giudizio insindacabile del Consiglio stesso.

Tutti i soci ordinari godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee dell'Associazione nonché dell'elettorato attivo e passivo con i limiti previsti nei successivi articoli.

L'iscrizione all'Associazione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota sociale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative relative al diritto di voto.

### **Art.3 - Requisiti per l'iscrizione all'Associazione**

Ai fini dell'iscrizione all'Associazione, ai sensi del precedente articolo, è necessario:

- sottoscrivere la domanda di iscrizione;
- allegare copia di pagamento della relativa quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo di



anno in anno e comunicata attraverso il portale o il Forum.

#### **Art.4 - Doveri degli iscritti**

1. Con l'iscrizione all'Associazione gli iscritti si obbligano a osservare le norme del presente Statuto, nonché ogni altra disposizione deliberata dagli Organi direttivi dell'Associazione;

#### **Art.5 - Scioglimento della Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea dei soci.

L'eventuale patrimonio attivo dovrà essere devoluto ad altre Associazioni o Enti Pubblici, che preferibilmente abbiano le stesse finalità del CESIM, individuate dall'Assemblea dei soci e che abbiano nel proprio statuto la garanzia della conservazione integrale di quanto verrà loro devoluto.

#### **Art.6 - Sono Organi dell'associazione**

l'Assemblea dei soci ordinari;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e due o più Consiglieri ed il Revisore dei Conti o il Revisore unico se necessari allo svolgimento della vita associativa. La mancanza della figura del revisore non inficia la validità dell'associazione né tantomeno le decisioni del Direttivo;

#### **Art.7 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata e deve aver luogo entro il 31/12 di ciascun anno per:

- a) stabilire le direttive generali ed organizzative dell'attività sociale;
- b) deliberare l'approvazione o le modifiche al Regolamento interno dell'associazione proposte dal Consiglio
- c) approvare il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente con la relativa relazione tecnico-morale della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- f) procedere, allo scadere del quadriennio di mandato, all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore.

L'Assemblea ordinaria fisica è convocata dal Presidente dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo avviso affisso all'albo della sede sociale e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci ordinari e le deliberazioni adottate obbligano tutti gli iscritti all'Associazione

L'Assemblea può essere indetta ed effettuata anche in forma virtuale sul forum dell'Associazione con le modalità previste da un apposito regolamento già posto all'approvazione dell'Assemblea stessa e pubblicizzato sul sito internet nella sezione Cesim riservata ai soli iscritti. Questo tipo di assemblea è fatta per permettere la partecipazione di tutti i soci nonostante la distanza che li separa ed ha piena validità come saranno pienamente valide le delibere prese in essa. I due tipi di assemblea possono coesistere.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, le modalità, la data e l'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata non prima di 24 ore dalla prima convocazione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Sezione o, comunque, in luogo e con le modalità idonee a garantire la massima partecipazione. Sarà cura del Consiglio cercare di fare coincidere le date dell'assemblea con una delle 3 fiere di militaria che si svolgono a Bologna in modo da permettere la partecipazione fisica del maggior numero di soci possibile. Nel caso questo non sia possibile si provvederà ad indire quella telematica.

Partecipano all'Assemblea, con diritto al voto, tutti i soci volontari dell'Associazione che siano in regola con il tesseramento per l'anno in corso e che non siano stati esclusi dall'attività sociale per motivi disciplinari.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli soci ordinari. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione cui spetta ogni potere direttivo per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione. In sua assenza le funzioni di Segretario verranno svolte da un socio nominato dalla stessa Assemblea. Le deliberazioni sono approvate se riportano la maggioranza dei voti validi.

La mancata approvazione da parte dell'Assemblea del conto consuntivo con la relativa relazione tecnico-morale comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo decaduto che dovrà indire, entro 40 giorni dalla sua decadenza,



nuove elezioni che devono tenersi entro i successivi 40 giorni. In tale situazione il Collegio dei Revisori o Revisore continuano a rimanere in carica. I partecipanti all'Assemblea, per esercitare il diritto di voto devono essere identificati. Le funzioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte da una apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo. Nel caso di votazione telematica faranno fede l'IP del votante rilevabile dal webmaster.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli iscritti volontari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. Nel caso di assemblea virtuale il segretario compilerà il verbale che verrà inviato a mezzo posta o via posta certificata per le firme. Questa procedura verrà considerata valida a tutti gli effetti ed è adottata per il solito problema della distanza tra i soci. Per la stesura di detto verbale faranno fede le risposte scritte dei soci in via telematica

#### **Art.8 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, per gravi e straordinari motivi che riguardano l'Associazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli iscritti dell'Associazione. La richiesta, motivata e firmata, è rimessa al Presidente il quale, accertata l'autenticità delle firme dei richiedenti, la sottopone al Consiglio Direttivo per stabilire la data dell'A. straordinaria e gli argomenti da discutere all'ordine del giorno sulla base delle richieste. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti volontari. L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria dovrà comunque essere indetta non oltre il 40° giorno dalla richiesta e svolgersi, con le modalità indicate all'art. 9 del presente Statuto, non oltre i 30 giorni successivi. Anche in questo caso valgono i concetti espressi per l'assemblea ordinaria riguardanti la votazione telematica.

#### **Art.9 - Indizione elezioni**

1. Ogni quattro anni si procede all'elezione del:

- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico;

#### **Art.10 - Elettorado attivo**

1. Sono elettori tutti soci ordinari dell'Associazione iscritti da almeno 12 mesi, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e tesseramento.

2. Ad ogni iscritto spetta un solo voto e può rappresentare solo una delega.

#### **Art.11 - Elettorado passivo**

1. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

- a) alla data delle elezioni siano tesserati in modo continuativo, da almeno 24 mesi immediatamente antecedenti a quello di svolgimento dell'Assemblea.
- b) abbiano formalizzato la propria candidatura con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La continuità del tesseramento, ai fini dell'elettorado passivo, si acquisisce attraverso il rinnovo del tesseramento entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### **Art.12 - Organizzazione delle elezioni**

Le elezioni sono disposte mediante delibera adottata dal Consiglio Direttivo almeno 40 giorni prima della scadenza naturale del quadriennio. Nella delibera si provvede a:

- a) fissare il luogo, la data e la modalità delle votazioni;
- b) nominare i componenti della Commissione elettorale ( nel caso di votazione fisica), della quale non possono far parte i candidati.

Almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elettori devono essere informati, dando ampia pubblicità, mediante avvisi, o altri mezzi ritenuti idonei, posti sul portale dell'Associazione:

Per il resto valgono le disposizioni in materia del codice civile.

#### **Art.13 - Votazioni**

L'elettore, per essere ammesso a votare, deve essere riconosciuto nella persona mediante esibizione di documento di identità o tramite conoscenza diretta.

Gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione al seggio.

E' ammessa ( nel caso di votazione fisica) una sola delega per ogni votante che deve essere presentata con



allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del delegante. Il voto nel caso di assemblea fisica potrà essere sia palese per alzata di mano che nascosto

Nel caso di votazione telematica fa fede l'indirizzo ip del votante. I tempi delle votazioni telematiche sono stati stabiliti dal Direttivo in gg 5 per dare modo a tutti di potere esprimere la loro opinione. Il software di votazione telematico in uso prevede a calcolare in automatico il voto e le percentuali. Non è modificabile in alcun modo ed è stato reperito tra quelli disponibili in rete.

Viene formata così la graduatoria nella quale, in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'Associazione in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.

Sulla base della graduatoria sono considerati eletti, previo accertamento dei requisiti per l'eleggibilità, i primi cinque

Il Presidente del Seggio proclama, quindi, i risultati delle elezioni e i nomi dei Consiglieri eletti.

Analogamente si procede per lo spoglio dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli eletti devono comunicare al Presidente l'eventuale rinuncia alla carica, entro tre giorni dall'affissione dei risultati. Scaduto tale termine le cariche si intendono accettate. In presenza di rinunciatari, il Presidente effettua subito la comunicazione a chi segue nell'ordine della graduatoria. In mancanza si procede, entro 70 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, ad indire ed effettuare nuove elezioni per surrogare fino a due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri e fino a tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Nel caso in cui il numero dei rinunciatari fosse maggiore, si dovrà procedere, entro lo stesso termine, alla rielezione di tutti i componenti dell'Organo oggetto di rinuncia da parte dei propri componenti. Se l'Organo incompleto risulta essere il Consiglio Direttivo, rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il precedente fino alle nuove elezioni. Se l'Organo incompleto risulta essere il Collegio dei Revisori o Revisore unico rimarranno in carica, in prorogatio, i precedenti Revisori fino a quando saranno eletti i nuovi Organi.

Elezione del Presidente dell'associazione

Entro 30 giorni dalle elezioni, previa convocazione da parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per l'elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto fra i Consiglieri a maggioranza.

il nuovo Consiglio Direttivo si insedia ed entra in funzione, procedendo al passaggio delle consegne col Consiglio Direttivo uscente.

Se il Consiglio Direttivo, nel predetto termine di 30 giorni, non provvede all'elezione del Presidente, è considerato decaduto e si procede a nuove elezioni da effettuarsi entro i 70 giorni successivi, a cura del Consiglio Direttivo uscente.

#### **Art. 14 - Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile del suo funzionamento. E' altresì responsabile:

- a) dell'attività dell'Associazione;
- b) ha la firma degli atti sociali;
- c) convoca l'Assemblea degli iscritti volontari in seduta ordinaria e straordinaria;
- d) convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni;
- e) Al presidente sarà inoltre intestata la titolarità dei domini dell'associazione solo per motivi burocratici ove non sia possibile fare diversamente. Al decadere della carica il suddetto si dovrà adoperare per trasferire i suddetti al subentrante. Le eventuali spese derivanti saranno a carico dell'Associazione. In nessun caso il presidente potrà arrogarsi la titolarità di quanto a lui intestato per motivi burocratici;
- f) Il domicilio dell'associazione per motivi burocratici sarà stabilito presso quello del presidente. Nel caso di vacanza della carica il domicilio rimarrà quello fino alla scelta di uno nuovo.

Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può eleggere, fra i Consiglieri, anche un Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e con il compito di provvedere a riportare il Consiglio Direttivo nella sua funzione ordinaria. In caso di ulteriore impedimento del Vice Presidente o di sua non effettuata nomina, le funzioni sono svolte dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune delle sue funzioni. Tale delega deve essere definita nella sua temporalità e funzione.

Compete al Presidente:



- a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) esercitare azione direttiva sull'attività sociale;
- c) conferire il massimo impulso all'attività dell'Associazione;

In caso di necessità ed urgenza il Presidente dell'Associazione, allorquando sussistano fondati motivi, può sospendere l'iscritto in via cautelare.

La sospensione sancita dal Presidente non si configura come provvedimento disciplinare.

In caso di dimissioni o indisponibilità, il Presidente comunica per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, la propria decisione, precisando se intende dimettersi anche dalla carica di Consigliere. Se le dimissioni o l'impedimento riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente.. Se le dimissioni si riferiscono anche alla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo invita il primo dei candidati che nella graduatoria delle ultime elezioni seguiva con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno dei voti riportati dall'ultimo eletto, a dichiarare la propria accettazione. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo deve indire ed effettuare le elezioni entro 70 giorni per surrogare il membro mancante. Il Consigliere eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo nella sua nuova formazione, provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente.

#### **Art.15 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo composto da 5 o più membri è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, attraverso raccomandata a/r, fax o e-mail, almeno 7 giorni prima della data di svolgimento. In casi di comprovati eventi di natura straordinaria e/o urgente i giorni possono essere ridotti a due. Deve essere convocato anche su richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi non meno di quattro volte l'anno. E' considerata valida la riunione telematica al pari di quella fisica

Se è costituito il Collegio dei Revisori alle riunioni è invitato ad assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un membro da lui designato; altrimenti è invitato il Revisore unico.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti, incluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni con le deliberazioni prese sono trascritti, dopo la loro approvazione, su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività organizzativa e amministrativa dell'Associazione;

2. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare a:

- a) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- b) convocare l'Assemblea elettorale alla fine del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo;
- c) predisporre la relazione tecnico-morale da presentare in Assemblea con il Conto Consuntivo e Bilancio di previsione;
- d) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione dell'Associazione;
- e) osservare ogni altro comportamento ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e che non sia riservato, dal presente Statuto, alla competenza di altri Organi;
- f) nominare soci onorari autorità e persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito dell'Associazione;
- g) deliberare sulle donazioni, liberalità e lasciti a favore dell'Associazione.

#### **Art.17 - Consegne tra il Consiglio Direttivo uscente e quello entrante**

1. Dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio Direttivo scaduto rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

2. il Consiglio Direttivo nuovo eletto, riunito o rappresentato dal suo Presidente, riceve, entro e non oltre 15 giorni, le consegne dal Consiglio uscente.

3. Le consegne riguardano tutti i settori dell'attività amministrativa e sociale dell'Associazione. Forma specifico oggetto delle consegne la situazione patrimoniale e finanziaria, ivi compresa quella di cassa rilasciata dall'incaricato del servizio, alla data delle consegne stesse.

5. Delle consegne viene redatto in duplice originale apposito verbale e consegnato al Presidente uscente.

#### **Art.18 - Durata delle cariche e decadenza**

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore durano in carica quattro anni.



In caso di dimissioni o di decadenza e, comunque, di impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentrano coloro che nella graduatoria delle ultime elezioni seguivano con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno di quello riportato dall'ultimo Consigliere eletto. In mancanza si procede a indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni, per surrogare fino a un massimo di due Consiglieri. Essi cessano dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio anche se subentrati nel corso del quadriennio stesso. Fino alle nuove elezioni per il reintegro dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in funzione con i restanti componenti.

Quando i Consiglieri dimissionari, decaduti o impediti permanentemente sono più di due decade il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni dal momento in cui si verifica la decadenza dell'Organo. La decadenza dell'Organo si verifica solo a condizione che le dimissioni, la decadenza, o l'impedimento permanente della maggioranza dei Consiglieri siano contemporanei. Si considerano contemporanei se sopravvengono in un arco temporale di 7 giorni.

E' causa di decadenza dalla carica, il venir meno, durante il quadriennio, del requisito di continuità di tesseramento.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di elettorato passivo, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato che ha assunto una carica nell'Associazione, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale informazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione dell'esistenza o della sopravvenienza, di una causa di decadenza dalla carica.

La decadenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione non comporta la decadenza degli altri Organi. I soggetti eletti e nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimessi, restano in carica per la durata residua dell'Organo.

Le dimissioni che comportano la decadenza degli Organi dell'Associazione sono da considerarsi irrevocabili. Le dimissioni devono essere presentate presso la segreteria dell'Associazione.

Gli Organi decaduti restano in carica per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale l'Associazione dovrà indire e celebrare l'Assemblea elettorale per sostituire o reintegrare dette cariche.

**Incompatibilità**

E' considerato incompatibile con la carica rivestita chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale è stato eletto o nominato.

Qualora il conflitto di interessi di cui al comma 1 e conflitti di interessi derivanti da vincoli parentali e di affinità fra i componenti di tutte le cariche sociali dell'Associazione sia limitato a singole deliberazioni o atti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il soggetto interessato non deve prenderne parte.

Le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei Conti.

#### **Art.19 - Cause di Ineleggibilità**

Coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale, industriale, artigianale collegata all'attività dell'Associazione;

coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere con l'Associazione;

Coloro che pur non rientrando nelle predette categorie si siano fatti notare per la loro attività destabilizzanti o in contrasto agli interessi dell'associazione.

Sono parimenti ineleggibili soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari in atto.

#### **Art.20 - Bilancio Preventivo**

1. L'esercizio sociale, coincidente con quello finanziario, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo non potrà prevedere disavanzi di gestione.

2. Il Bilancio Preventivo è approvato con delibera dell'Assemblea dell'Associazione entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce.

6. Il Bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività dell'Associazione.

**Conto Consuntivo.**

1. Il Conto Consuntivo è approvato con delibera dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnico morale;
- b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore;
- c) i riepiloghi di cassa e banca al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce;
- d) eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

#### **Art.21 - Documenti amministrativi**

1. I documenti necessari per la gestione amministrativa dell'Associazione sono:



il libro giornale o il libro mastro, con conservazione degli estratti conto, bancari e/o postali;  
il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell'Assemblea dei soci;  
il registro dei verbali del Revisore dei Conti;  
l'inventario dei beni mobili;  
il registro dei soci ordinari iscritti;

#### Art.22 - Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.
2. Da tale data è abrogato lo Statuto precedentemente in vigore e ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con le nuove norme statutarie.
3. Lo Statuto sarà pubblicato on-line sul sito internet, per essere a disposizione dei soci e di quanti altri ne hanno interesse.

#### Art.23 - Regole riguardanti la gestione del forum e del portale collegato all'associazione

Per la gestione del software del portale e del forum dell'associazione si deve preferire un soggetto all'interno della stessa con competenze tecniche adeguate. La scelta di appoggiarsi ad un interno è dettata dalla necessità di riservatezza visti gli argomenti trattati. In mancanza di questo ci si potrà appoggiare ad un consulente esterno. Il Webmaster andrà indicato tra i soggetti abilitati a trattare i dati dei soci nel rispetto della normativa vigente.

Oltre alle regole specifiche del forum riportate nell'apposita sezione valgono le seguenti regole generali riguardanti i moderatori del forum stesso.

I moderatori del forum vengono scelti dal consiglio tra quei soggetti che per esperienza o attitudine risultino adatti.


Detti moderatori andranno scelti obbligatoriamente tra i soci del Cesim e solo in casi straordinari al di fuori di questi. I soci onorari fanno parte di questa categoria e comunque andranno designati dopo l'approvazione del consiglio.

Tutte le foto postate dai vari utenti sul forum diventano di proprietà dell'associazione C.E.S.I.M. e ne deve essere fatta specifica richiesta al direttivo tramite i canali istituzionali dell'associazione per un'eventuale utilizzo da parte di qualsiasi utente, direttivo compreso.

Il forum che è un'emanazione dell'associazione CESIM non è una struttura autonoma ma dovrà essere sempre parte attiva dell'associazione stessa. Le cariche all'interno dello stesso non sono permanenti e sono revocabili con semplice comunicazione da parte del Consiglio senza necessità di spiegarne i motivi.

Il Presidente

(Andrea La Villa)



Il Segretario

(Antonio Zanolini)



Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 5

Registrato  
AI N° 255

Serie 3

il 25 GEN. 2016

Esatti € 200,00

Per delega del Direttore  
Provinciale  
Guido Isola della  
IL FUNZIONARIO  
Grazia Roma